

COMUNE DI TRIESTE

**STATUTO
DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI**

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. È istituita la Consulta dei Giovani del Comune di Trieste, di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della città di Trieste.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere, al progresso sociale dei giovani ed estranee ad ogni attività politico – partitica.
2. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle finalità di seguito indicate, nell'ambito delle competenze attribuite dal presente statuto:
 - a) promuovendo progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani;
 - b) intervenendo attivamente nei confronti delle strutture deputate all'istruzione e alla formazione professionale;
 - c) raccogliendo informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente e turismo;
 - d) presentando all'Assessore competente in materia di politiche giovanili proposte inerenti le tematiche giovanili;
 - e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 3 – AMBITI DI COMPETENZA

1. La Consulta può intervenire nei seguenti ambiti che abbiano attinenza con lo sviluppo dei giovani:
 - a) Scuola, università e lavoro;
 - b) Cultura, sport e tempo libero;
 - c) Tutela dell'ambiente e delle future generazioni, innovazione e urbanistica;
 - d) Pari opportunità e volontariato;
 - e) Grandi eventi e turismo.

ART. 4 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta:
 - a) Il Presidente, nella figura del Sindaco o Assessore competente in materia di politiche giovanili o, in subordine, altro componente l'esecutivo da lui delegato;
 - b) l'Assemblea.

ART. 5 – II PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Assemblea e la Consulta;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno e dirige i lavori delle sue sedute;
 - c) mette in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;

ART. 6 – L' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta:



- a) dal soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), membro di diritto;
- b) dai giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 16 e i 31 anni non compiuti;
 - residenti o domiciliati a Trieste o iscritti ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Trieste;
 - che godano dei diritti politici (se maggiorenni);
 - che abbiano aderito alla Consulta tramite iscrizione.
2. L'iscrizione avviene attraverso la presentazione di appositi moduli, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, garantendo la possibilità di esprimere l'orientamento dell'iscritto a partecipare alla attività delle Commissioni di lavoro di cui all'articolo 7. L'iscrizione è libera e gratuita. I componenti decadono automaticamente al compimento del trentunesimo anno di età, per il venir meno del godimento dei diritti politici, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) o qualora l'Amministrazione Comunale presenti un provvedimento di diniego di iscrizione per mancanza degli altri requisiti di cui al comma 1, lettera b).
3. L'Assemblea si riunisce di diritto il secondo lunedì di gennaio, il primo lunedì di aprile e il primo lunedì di novembre o su iniziativa del Presidente o entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione presentata al presidente da almeno:
- a) 4 referenti delle Commissioni di cui all'articolo 7;
- b) 3/4 dei componenti l'Assemblea.
4. L'Assemblea si riunisce nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Trieste o altro luogo idoneo o in videoconferenza, in ossequio dei principi generali che regolano le rispettive modalità di funzionamento.
5. Le sedute dell'Assemblea sono valide in presenza di:
- a) la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, in prima convocazione;
- b) tre componenti, in seconda convocazione.
6. La volontà dell'Assemblea non comporta espressioni di attività amministrativa attiva ed è contenuta in apposite deliberazioni validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
7. L'Assemblea si articola in cinque Commissioni di lavoro, una per ognuna degli ambiti di competenza indicati all'articolo 3.

ART. 7 – COMMISSIONI DI LAVORO

1. Le Commissioni di lavoro, di seguito Commissioni, svolgono funzione referente rispetto all'Assemblea.
2. Le Commissioni hanno il compito di trattare e sviluppare le tematiche di loro competenza, si riuniscono autonomamente ed eleggono il loro rappresentante il quale funge da portavoce e riferisce all'Assemblea
3. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e decidono a maggioranza.
4. Le Commissioni, qualora risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni avvalersi della consulenza di esperti, associazioni, fondazioni, organismi scientifici o altri enti, possono disporre l'audizione di qualsiasi soggetto esterno alla Consulta in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Tutti i partecipanti all'Assemblea hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.
 2. L'adesione alla Consulta comporta il diritto di prendere parte a tutte le attività organizzate dalla Consulta nonché l'obbligo di:
- a) osservare lo Statuto, nonché le decisioni adottate dagli organi di cui all'articolo 4;

Yes

ca

- b) contribuire al perseguimento degli scopi della Consulta;
- c) partecipare personalmente agli incontri stabiliti. La mancata presenza a tre sedute consecutive dell'Assemblea o delle Commissioni, senza giustificato motivo, comporta la decadenza di componente dell'Assemblea e di membro della Consulta.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
2. Per il proprio funzionamento la Consulta si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione comunale. Ogni atto di gestione relativo al funzionamento della Consulta e dei suoi organi è assunto dai competenti uffici comunali.
3. La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento.



COMUNE DI TRIESTE

**STATUTO
DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI**

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. È istituita la Consulta dei Giovani del Comune di Trieste, di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della città di Trieste.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere, al progresso sociale dei giovani ed estranee ad ogni attività politico – partitica.
2. La Consulta favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle finalità di seguito indicate, nell'ambito delle competenze attribuite dal presente statuto:
 - a) promuovendo progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani;
 - b) intervenendo attivamente nei confronti delle strutture deputate all'istruzione e alla formazione professionale;
 - c) raccogliendo informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente e turismo;
 - d) presentando all'Assessore competente in materia di politiche giovanili proposte inerenti le tematiche giovanili;
 - e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 3 – AMBITI DI COMPETENZA

1. La Consulta può intervenire nei seguenti ambiti che abbiano attinenza con lo sviluppo dei giovani:
 - a) Scuola, università e lavoro;
 - b) Cultura, sport e tempo libero;
 - c) Tutela dell'ambiente e delle future generazioni, innovazione e urbanistica;
 - d) Pari opportunità e volontariato;
 - e) Grandi eventi e turismo.

ART. 4 – ORGANI

1. Sono organi della Consulta:
 - a) Il Presidente, nella figura del Sindaco o Assessore competente in materia di politiche giovanili o, in subordine, altro componente l'esecutivo da lui delegato;
 - b) l'Assemblea.

ART. 5 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Assemblea e la Consulta;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno e dirige i lavori delle sue sedute;
 - c) mette in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea;

ART. 6 – L' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta:



- a) dal soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), membro di diritto;
- b) dai giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 16 e i 31 anni non compiuti;
 - residenti o domiciliati a Trieste o iscritti ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Trieste;
 - che godano dei diritti politici (se maggiorenni);
 - che abbiano aderito alla Consulta tramite iscrizione.
2. L'iscrizione avviene attraverso la presentazione di appositi moduli, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, garantendo la possibilità di esprimere l'orientamento dell'iscritto a partecipare alla attività delle Commissioni di lavoro di cui all'articolo 7. L'iscrizione è libera e gratuita. I componenti decadono automaticamente al compimento del trentunesimo anno di età, per il venir meno del godimento dei diritti politici, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) o qualora l'Amministrazione Comunale presenti un provvedimento di diniego di iscrizione per mancanza degli altri requisiti di cui al comma 1, lettera b).
3. L'Assemblea si riunisce di diritto il secondo lunedì di gennaio, il primo lunedì di aprile e il primo lunedì di novembre o su iniziativa del Presidente o entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione presentata al presidente da almeno:
- a) 4 referenti delle Commissioni di cui all'articolo 7;
- b) 3/4 dei componenti l'Assemblea.
4. L'Assemblea si riunisce nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Trieste o altro luogo idoneo o in videoconferenza, in ossequio dei principi generali che regolano le rispettive modalità di funzionamento.
5. Le sedute dell'Assemblea sono valide in presenza di:
- a) la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, in prima convocazione;
- b) tre componenti, in seconda convocazione.
6. La volontà dell'Assemblea non comporta espressioni di attività amministrativa attiva ed è contenuta in apposite deliberazioni validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
7. L'Assemblea si articola in cinque Commissioni di lavoro, una per ognuna degli ambiti di competenza indicati all'articolo 3.

ART. 7 – COMMISSIONI DI LAVORO

1. Le Commissioni di lavoro, di seguito Commissioni, svolgono funzione referente rispetto all'Assemblea.
2. Le Commissioni hanno il compito di trattare e sviluppare le tematiche di loro competenza, si riuniscono autonomamente ed eleggono il loro rappresentante il quale funge da portavoce e riferisce all'Assemblea
3. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e decidono a maggioranza.
4. Le Commissioni, qualora risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni avvalersi della consulenza di esperti, associazioni, fondazioni, organismi scientifici o altri enti, possono disporre l'audizione di qualsiasi soggetto esterno alla Consulta in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Tutti i partecipanti all'Assemblea hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.
2. L'adesione alla Consulta comporta il diritto di prendere parte a tutte le attività organizzate dalla Consulta nonché l'obbligo di:
 - a) osservare lo Statuto, nonché le decisioni adottate dagli organi di cui all'articolo 4;

- b) contribuire al perseguimento degli scopi della Consulta;
- c) partecipare personalmente agli incontri stabiliti. La mancata presenza a tre sedute consecutive dell'Assemblea o delle Commissioni, senza giustificato motivo, comporta la decadenza di componente dell'Assemblea e di membro della Consulta.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
2. Per il proprio funzionamento la Consulta si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione comunale. Ogni atto di gestione relativo al funzionamento della Consulta e dei suoi organi è assunto dai competenti uffici comunali.
3. La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento.

